

Termine di decorrenza del periodo massimo di permanenza di dieci anni nella stessa posizione tabellare.

(Risposta a quesito del 25 giugno 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 25 giugno 2009, ha adottato la seguente delibera:

“- visto il quesito proposto in data 6 maggio 2009 dal Presidente del Tribunale di ..., concernente il termine di decorrenza del periodo massimo di permanenza di dieci anni nella stessa posizione tabellare, in particolare “se deve essere conteggiato o meno il periodo in cui il magistrato interessato sia stato indicato in tabella quale supplente”

OSSERVA

Il quesito avanzato ha riguardo al computo del termine di decorrenza del periodo massimo nella stessa posizione tabellare, con particolare riferimento al caso di soggetto indicato tabellarmente quale “supplente GIP/GUP”.

La permanenza del magistrato nel medesimo incarico è disciplinata dall'art. 19 del D.Lvo 160/2006, dal Regolamento del Consiglio superiore della magistratura del 13 luglio 2008 dettato in materia nonché dal par. 49 della Circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari italiani per il triennio 2009-2011.

In dette fonti normative si fa riferimento all'effettivo svolgimento delle funzioni da parte del giudice che si assume abbia superato il termine di dieci anni nel medesimo incarico, secondo una visione non formalistica della temporaneità dello stesso.

Il dies a quo per detto calcolo va pertanto individuato nella data in cui ogni singolo magistrato ha iniziato ad esercitare con continuità le proprie funzioni.

Ne consegue che la mera previsione tabellare di GIP/GUP supplente, senza effettivo esercizio della funzione, non dovrà essere computata ai fini del calcolo del decennio.

Viceversa dal momento in cui il Giudice ha iniziato a svolgere effettivamente la funzione di GIP/GUP, sia pure in supplenza e pure continuando a svolgere quelle di giudice dibattimentale, è iniziato a decorrere il termine decennale massimo previsto per legge.

In tal senso si è già espresso più volte questo Consiglio, con risposte a quesiti rispettivamente del 15 maggio e del 24 luglio 2008, laddove si è detto che “anche in relazione ai magistrati che rivestono un doppio incarico (seppure saltuariamente) vale il limite dell'ultradecennalità per entrambi gli incarichi, con necessità di avviare la procedura di tramutamento prevista dalla circolare”.

Il Consiglio, pertanto,

delibera

di rispondere nel senso che nel computo del limite massimo di permanenza decennale nella medesima funzione debba tenersi conto delle funzione - anche saltuariamente - effettivamente esercitata, e ciò indipendentemente dalla indicazione tabellare”.